

**LA S.R.L. CON QUALIFICA ARTIGIANA  
NEL QUADRO DELLA RIFORMA DELLE  
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ  
LIMITATA**

**LE CLAUSOLE STATUTARIE PER LA  
SALVAGUARDIA DELLA QUALIFICA**

**CONFERENZA ORGANIZZATIVA DELLE CATEGORIE:  
CARTAGINE GAMMARTH (TUNISIA) – 28, 29 E 30 GIUGNO 2007**

Confartigianato Imprese

Testi ed elaborazione di.  
*giuseppe.delvecchio@confartigianato.it*  
telefono: 06-70374236

Il lavoro è stato chiuso per la stampa il 1° giugno 2007

**Roma, giugno 2007**

**Copyright © Confartigianato**

*I testi realizzati per questa pubblicazione sono di proprietà di Confartigianato Imprese. Tutti i materiali, i dati, le immagini, le mappe e le informazioni di questa pubblicazione possono essere riprodotti, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il consenso di Confartigianato solo dalle Organizzazioni aderenti a Confartigianato e dalle società da queste controllate, a condizione che ne risulti citata la fonte. In alcun modo i testi possono essere ceduti a terzi. I nomi di prodotti, i nomi corporativi e di società eventualmente citati nella documentazione possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati di altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.*

**LA S.R.L. CON QUALIFICA ARTIGIANA NEL QUADRO DELLA RIFORMA  
DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

**LE CLAUSOLE STATUTARIE PER LA SALVAGUARDIA DELLA QUALIFICA**

**INDICE**

<i>1. Presentazione e premessa</i>	3
<i>2. La società a responsabilità limitata con qualifica artigiana: i requisiti essenziali</i>	4
<i>3. Conformità agli scopi ed ai limiti dimensionali dell'impresa artigiana. Costituzione e denominazione</i>	4
<i>4. I requisiti inerenti i "soci artigiani"</i>	5
<i>4.1. La valorizzazione della componente professionale dei soci artigiani. Conferimenti di prestazioni d'opera e di servizi</i>	5
<i>4.2. Le prestazioni lavorative e professionali del socio artigiano: conferimenti di opere e servizi e prestazioni accessorie</i>	7
<i>5. La maggioranza del capitale sociale. Trasferimento delle quote</i>	9
<i>5.1. Aumento del capitale e prelazione</i>	..9
<i>5.2. Vendita delle quote del socio moroso nell'esecuzione dei conferimenti</i>	10
<i>5.3. Trasferimento inter vivos delle quote. Prelazione. Recesso ed esclusione</i>	10
<i>5.4. Trasferimento mortis causa delle quote. Devoluzione delle quote agli eredi. Consolidazione ed accrescimento</i>	11
<i>6. La maggioranza degli organi deliberanti</i>	12
<i>6.1. L'assemblea e la funzione deliberante</i>	12
<i>6.2. Conferimento al capitale e quota di partecipazione: misura dei diritti sociali</i>	13
<i>7. L'amministrazione. Il requisito della maggioranza</i>	14
<i>7.1. Esercizio dell'amministrazione: fattispecie</i>	15
<i>7.2. Deleghe dell'amministrazione</i>	16
<i>7.3. L'attribuzione di particolari diritti amministrativi</i>	17
<i>La S.r.l. con qualifica artigiana. Le clausole essenziali e prioritarie</i>	18

**LA S.R.L. CON QUALIFICA ARTIGIANA NEL QUADRO DELLA RIFORMA  
DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

**LE CLAUSOLE STATUTARIE PER LA SALVAGUARDIA DELLA QUALIFICA**

***1. Presentazione e premessa***

Il presente elaborato – al pari di quello concernente *le cooperative artigiane e le cooperative consortili di servizi* – costituisce la logica prosecuzione della pubblicazione presentata alla **CONVENTION SERVIZI** svoltasi ad **HAMMAMET – TUNISIA il 4-5-6 MAGGIO 2006** recante: **“LA S.R.L. ARTIGIANA NEL QUADRO DELLA RIFORMA SOCIETARIA: SOCI ARTIGIANI E PARTECIPAZIONE AL CAPITALE”**.

In quella pubblicazione era stato illustrato il contenuto essenziale della riforma delle società di capitali entrata in vigore nel 2004, sviluppando la materia riguardante il modello della società a responsabilità limitata e la relativa applicazione nel settore dell’artigianato..

Per quanto concerne tale materia – relativa ai ***requisiti di qualifica artigiana delle società a responsabilità limitata*** – la presente trattazione riprende alcuni dei temi sviluppati nella *Convention Servizi del 2006* e dedica una specifica attenzione a determinati argomenti – illustrati in questa prima parte – che corrispondono alle clausole principali da inserire in modo peculiare negli statuti delle S.r.l. artigiane.

Al riguardo, tuttavia, non si intende riportare un modello-tipo completo di statuto in quanto negli ambienti legali e professionali già esiste un’ampia gamma fruibile di modelli statutari che gradualmente si vanno consolidando nella prassi del notariato.

La nostra attenzione, pertanto, si incentra sulle *principali clausole statutarie della S.r.l. artigiana* tralasciando quel complesso di clausole di natura tecnica o procedurale (termini, comunicazioni, convocazioni, funzionamento degli organi, verbalizzazioni e simili) che ricorrono in modo pressoché conforme in tutte le stesure statutarie.

In particolare, si è ritenuto utile effettuare una distinzione fra le clausole che possono essere definite come *essenziali*, quindi necessarie, ai fini del riconoscimento della qualifica valida per l’iscrizione della S.r.l. all’Albo delle imprese artigiane, e quelle che si possono considerare come *prioritarie* le quali, anche se non necessarie ai fini del riconoscimento della relativa qualifica artigiana, risultano opportune al fine di accentuare ed, eventualmente, enfatizzare le caratteristiche “artigiane” della Società, accompagnandosi in senso integrativo e complementare alle clausole essenziali.

Tali clausole sono state elaborate a seguito di un confronto svolto con il Consiglio Nazionale del Notariato, partecipando ai lavori di un apposito *Gruppo di studio sulla S.r.l. artigiana* nell’ambito della Commissione Studi d’Impresa costituita per l’esame e l’applicazione della riforma delle società a responsabilità limitata e tenendo conto della prassi notarile in materia.

## **2. La società a responsabilità limitata con qualifica artigiana: i requisiti essenziali**

L'art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, integrando l'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), prevede che un'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, *ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione all'Albo provinciale, a condizione che:*

*a) operi secondo gli scopi e nei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana;*

*b) la maggioranza numerica dei soci (ovvero uno nel caso di due soci):*

*b.1) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e, quindi rispetti uno dei requisiti di qualifica essenziali riconducibili alla figura dell'imprenditore artigiano;*

*b.2) conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto agli altri soci di capitale;*

*b.3) detenga "la maggioranza degli organi deliberanti" garantendo la rappresentanza della maggioranza del capitale sociale nell'assemblea, nonché la maggioranza numerica nel consiglio di amministrazione (laddove costituito) ovvero nell'organo deputato alla funzione dell'amministrazione, e, comunque, assicurando l'esercizio delle funzioni decisionali e di amministrazione.*

Mentre i requisiti previsti alla lettera a) riguardano l'impresa, quelli concernenti la lettera b) attengono alla figura dei "soci artigiani".

Tali requisiti sono essenziali al fine di far conseguire la qualifica artigiana alla S.r.l. e, pertanto, devono trovare un preciso riscontro in alcune clausole statutarie mirate a garantirne il mantenimento nel corso della vita della società.

## **3. Conformità agli scopi ed ai limiti dimensionali dell'impresa artigiana. Costituzione e denominazione.**

Risulta essenziale che nella **denominazione** figuri un riferimento alla natura artigiana della società.

Inoltre nella costituzione della società devono essere chiaramente identificati i **soci artigiani in maggioranza**, vale a dire quei soci che risultano in possesso dei peculiari requisiti di qualifica richiesti dalla norma speciale in materia di S.r.l. artigiana.

Con riferimento alla sede sociale ed alle **sedi secondarie o locali**, è opportuno prevedere una clausola che renda compatibile l'atto costitutivo della S.r.l. con i vincoli espressamente previsti dalla disciplina in materia di impresa artigiana che ammette la presenza di sedi, unità o rappresentanze locali solo a determinate condizioni.

In tal senso si potrebbe prevedere che l'organo amministrativo possa istituire e sopprimere:

- sedi o unità locali per *l'organizzazione del processo produttivo o di una o più fasi di lavorazione,*
- filiali, uffici, succursali, agenzie, rappresentanze, unità locali comunque denominate per lo svolgimento di *attività complementari, strumentali o accessorie rispetto all'attività principale,*
- sedi di *rappresentanza stabile sotto la responsabilità di uno o più soci artigiani,* per l'esercizio dell'attività principale di natura artigiana che costituisce l'oggetto sociale,
- stabilendo, altresì, che per l'esercizio delle attività economiche subordinate al possesso di requisiti di idoneità o abilitazione professionale (ad es. autoriparazione, installazione di impianti, trasporto merci o persone, tintolavanderie, istituti di estetista, e diverse altre attività professionali) *i soci artigiani preposti alle sedi secondarie siano inderogabilmente in possesso dei relativi requisiti tecnico-professionali.*

Per quanto concerne gli **scopi sociali** occorre che le clausole statutarie definiscano le attività che costituiscono l'oggetto sociale in modo conforme alla definizione di impresa artigiana, la quale ha *“come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.”*

Pertanto, nella individuazione degli scopi sociali è opportuno indicare chiaramente le *attività economiche riconducibili all'attività principale di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi,* che costituiscono lo *scopo prevalente* dell'impresa artigiana, e le *attività complementari, strumentali o accessorie* rispetto all'attività principale.

#### **4. I requisiti inerenti i “soci artigiani”**

##### **4.1. La valorizzazione della componente professionale dei soci artigiani. Conferimenti di prestazioni d'opera e di servizi.**

*Un aspetto di radicale innovazione introdotto dalla riforma societaria consiste nel riconoscere e disciplinare la possibilità di conferire nel capitale della S.r.l. prestazioni d'opera e di servizi (art. 2464 C.C.) assistite da garanzia assicurativa o da fideiussione bancaria.*

Il legislatore, in virtù di tale innovazione, ha voluto rendersi interprete della realtà operativa delle piccole società a responsabilità limitata, spesso a composizione prevalentemente familiare, come nel caso delle S.r.l. con qualifica artigiana imperniate sul lavoro professionale dei soci artigiani, ove il lavoro e la componente professionale dei singoli soci costituiscono indubbiamente la parte più significativa e prevalente rispetto al capitale conferito ed ove il “capitale” di rilevanza strategica viene rappresentato dalle qualità professionali delle persone e dalle loro capacità creative ed intellettive.

In sostanza il nuovo impianto normativo, consentendo il *conferimento di prestazioni di opera e di servizi*, ivi compreso il *know how* di qualità e capacità professionali, consente di valorizzare la *componente professionale tipica del socio artigiano* ed offre alle *società artigiane* la possibilità di adottare una soluzione assai opportuna e coerente di definizione dei rapporti fra il socio artigiano e la propria S.r.l..

Al riguardo va evidenziato che i conferimenti di opera e di servizi, soprattutto a fronte di *qualifiche tecnico-professionali di adeguato livello* - come nei casi di possesso di titoli o diplomi, anche a livello post secondario superiore o di contenuto specialistico, anche universitario, ovvero di maturazione di esperienze lavorative e professionali specifiche, che ricorrono in diverse attività professionali quali l'installazione di impianti, l'autoriparazione, il trasporto, l'edilizia, l'acconciatura, le attività di estetista ed altre - *verrebbero a coincidere e ad identificarsi con la stessa partecipazione prevalente del lavoro dei soci artigiani nel processo produttivo* che costituisce uno dei requisiti essenziali (anzi il requisito fondante) della S.r.l. artigiana.

Questa opzione organizzativa - che costituisce espressione del *principio dell'autonomia statutaria* - risulta utile soprattutto per evidenziare le nuove e rilevanti opportunità offerte dalla riforma societaria al modello della S.r.l. artigiana.

In virtù del contesto normativo in esame vengono definiti *i presupposti* affinché la società artigiana possa *rafforzare la propria struttura finanziaria* e possa accedere alla *partecipazione di capitale tramite la presenza di soci investitori*, senza perdere, tuttavia, la peculiare connotazione di società di piccola dimensione, con una composizione societaria prioritariamente personale (spesso riferita ad un gruppo familiare).

L'aspetto di interesse strategico per la S.r.l. artigiana consiste non solo nel valorizzare il patrimonio professionale dei soci d'opera, ma, in particolare nell'offrire a questa categoria di soci artigiani la facoltà di adottare soluzioni organizzative assai opportune e convenienti nella definizione dei propri rapporti patrimoniali sia con gli altri soci che con la società stessa, nonché rispetto al sistema bancario nelle fasi di accesso al credito.

In questa ottica *i soci artigiani* che conferiscano opere e servizi, con elevato profilo tecnico-professionale (oggetto di specifica relazione di stima), avrebbero titolo a rappresentare una parte anche assai consistente del capitale della società, ancorché di carattere "nominale", e la S.r.l. artigiana avrebbe la possibilità di avvalersi della *partecipazione di altri soci investitori con quote anche assai elevate di capitale reale (in danaro o beni) per fini di investimento, senza far perdere ai soci artigiani stessi il requisito essenziale della detenzione della "maggioranza del capitale sociale", né il requisito strettamente correlato della "maggioranza degli organi deliberanti"*, come richiesti dalla legislazione speciale.

Pertanto, in forza della riforma della disciplina della S.r.l., risulta concretamente possibile alla S.r.l. artigiana, tradizionalmente caratterizzata da una composizione a base personale e familiare, *superare la situazione di cronica sottocapitalizzazione* che la caratterizza, consentendo *a soggetti privi di una disponibilità patrimoniale (capitale liquido, beni in natura o crediti) di conferire le proprie opere ed il proprio patrimonio di conoscenze, e di acquisire consistenti partecipazioni di capitale per fini di investimento e, quindi, di rafforzare la S.r.l. artigiana medesima sotto il profilo della struttura finanziaria, attraverso la partecipazione di soci di capitale, ma salvaguardando la relativa qualifica.*

#### **4. 2. Le prestazioni lavorative e professionali del socio artigiano: conferimenti di opere e servizi e prestazioni accessorie.**

Il secondo fronte strettamente connesso alla materia riguarda la *qualificazione giuridica delle prestazioni lavorative dei soci artigiani* e la verifica dei vari *tipi di rapporto* che possono intercorrere fra il socio-artigiano e la propria S.r.l..

Considerato che la norma del 2001 sul riconoscimento della qualifica artigiana della S.r.l. aveva stabilito che i soci artigiani debbano partecipare al processo produttivo, prevedendo una condizione legislativa del tutto estranea alla figura dei soci di S.r.l. secondo le disposizioni generali precedentemente previste dal Codice civile, era sorto il problema di come qualificare giuridicamente le prestazioni di attività da parte di tale categoria di soci.

Al riguardo va evidenziato come, fino alla riforma societaria, non potessero formare oggetto di conferimento nella S.r.l. le prestazioni di opera o di servizi (2342 c.c.) e pertanto si era ritenuto che tale prestazione di attività potesse considerarsi come adempimento di obbligo sociale sulla base del contratto sociale stesso consistente nell'effettuare le prestazioni lavorative previste dalla Legge-quadro per l'artigianato (lo svolgere in prevalenza il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo).

Tuttavia, per regolare puntualmente tale finalità, in conformità a quanto previsto dal vecchio art. 2345 c.c., si era ritenuto che in sede di costituzione di una S.r.l. artigiana, *oltre all'obbligo del conferimento della quota di capitale*, si sarebbe dovuto stabilire l'obbligo dei soci artigiani di eseguire *prestazioni accessorie aventi ad oggetto il loro stesso lavoro prevalente nel processo produttivo*, determinandone contenuto, durata, modalità e compenso.

Secondo quanto affermato dalla Cassazione tali prestazioni ben possono consistere in attività personali simili a quelle di un prestatore d'opera, sicché la concreta prestazione di attività da parte del socio costituisce adempimento dell'obbligo sociale, anziché svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società, e non comporta necessariamente un'obbligazione inerente ad un rapporto contrattuale contraddistinto da quello sociale, essendo ad esso collegato.

In questa sede occorre osservare come, nei fatti, il ricorso alla stipula dei contratti di prestazioni accessorie – oltre a rispondere all'esigenza propriamente giuridica di regolare contrattualmente le prestazioni lavorative dei soci artigiani nel quadro delle norme generali previste dal C.C. in tema di S.r.l. – costituisca una prassi seguita dalle S.r.l. artigiane per consentire ai soci artigiani di *percepire nel corso dell'anno appositi corrispettivi per le prestazioni svolte, senza violare il divieto di ripartizione anticipata degli utili*, tassativamente preclusa dallo stesso C.C. (art. 2478-bis, comma 4).

Oggi, alla luce della riforma societaria, nella quale è stata riconosciuta ai soci la nuova facoltà di conferire prestazioni d'opera o di servizi al capitale sociale (art. 2464 c.c.) assistite da una fideiussione bancaria o da una polizza assicurativa, risulta evidente che l'ipotesi di mantenere il contratto di prestazioni accessorie per qualificare e regolare l'attività lavorativa del socio artigiano deve essere attentamente valutata e sottoposta ad una sostanziale revisione.

In sostanza occorre valutare se la possibilità di effettuare un conferimento mediante prestazioni d'opera o di servizi a favore della società da parte del socio artigiano possa risultare compatibile anche in relazione alla stipula di un contratto di prestazioni accessorie.

In tal caso, in effetti, nella medesima S.r.l. verrebbero a coesistere *sia conferimenti al capitale mediante prestazioni d'opera o di servizi*, determinandone contenuto, modalità e durata, oltre che la relativa entità di partecipazione agli utili, *sia contratti di prestazioni accessorie* specificandone contenuto, modalità e durata, oltre che il relativo compenso. Risultano evidenti i diversi punti di analogia fra i due modelli contrattuali, anche se risulta necessario tenerne bene distinta la *causa iuris*: (conferimento al fondo sociale, nel primo caso, ed obbligazione contrattuale ad un *facere*, nel secondo).

Tuttavia, sul piano pratico è necessario evidenziare che, qualora un socio artigiano si avvallesse della nuova facoltà di conferire prestazioni d'opera o di servizi al capitale sociale assistite da una fideiussione bancaria o da una polizza assicurativa, *aventi ad oggetto le prestazioni professionali connaturate alla sua stessa qualità di socio artigiano*, l'ipotesi di stipulare nella medesima società anche un contratto di prestazioni accessorie per regolare l'attività lavorativa dei medesimi soci, potrebbe essere considerata compatibile alla *condizione che – con riferimento al medesimo periodo – l'oggetto del conferimento risultasse diverso dall'oggetto delle prestazioni accessorie*: in altre parole sarebbe necessario che l'oggetto delle prestazioni accessorie consistesse nella effettuazione, ad esempio, di determinate opere a favore della società secondo modalità e durata determinate, *che non siano inerenti la sua veste di socio artigiano partecipante al processo produttivo aziendale*, ma che attengano ad altre competenze o attività non rientranti in tale processo (ad es. di natura amministrativa o di servizio, anche di livello professionale).

L'ipotesi ora considerata dovrebbe, peraltro, essere valutata con molta cautela soprattutto al fine di evitare che dalla stessa possano derivare problemi di sovrapposizione di modelli contrattuali diversi in capo ai medesimi soggetti con differenti trattamenti sotto il profilo fiscale e, anche, previdenziale.

Oltre alla fattispecie esposta può essere considerata anche l'ipotesi in cui il socio artigiano effettui un conferimento classico di capitale o di beni al fondo sociale: in tal caso, le prestazioni lavorative svolte dal socio artigiano potrebbero anche continuare ad essere regolate in base ad un *contratto di prestazioni accessorie*, sia per configurarle chiaramente sul piano giuridico, sia per attribuire ai soci medesimi una utilità economica in corso d'anno, senza incorrere in una erogazione dissimulata di utili in via anticipata rispetto all'approvazione del bilancio.

Tuttavia, laddove si continuasse a seguire l'orientamento pragmatico praticato fino ad oggi, si potrebbe incorrere in una controindicazione sostanziale. Al riguardo, infatti, si deve chiaramente evidenziare come il contratto di prestazioni accessorie, dovendo fare riferimento necessariamente ad un periodo di tempo determinato, o determinabile, per lo svolgimento delle relative prestazioni dedotte in contratto, si presti in modo piuttosto artificioso a regolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative del socio artigiano le quali, per precisa prescrizione di legge, debbono assumere un carattere strutturale di *partecipazione e prevalenza funzionale nel "processo produttivo"* della S.r.l., e, quindi, *devono essere esercitate professionalmente* (vale a dire come svolgimento continuativo o periodico, comunque sistematico o ricorrente).



In considerazione dei vari aspetti critici esposti, che non consentono allo stato attuale della legislazione di definire una soluzione univoca sotto ogni profilo giuridico e di convenienza pratica, si ritiene che la regolazione delle prestazioni lavorative del socio artigiano debba essere definita tenendo conto delle specifiche esigenze pratiche e soggettive in cui vengono a trovarsi i soggetti direttamente interessati, in modo tale da usufruire con ragionevolezza del ventaglio (o, se si vuole, dell'”intreccio”) delle soluzioni offerte dalle norme generali della riforma societaria, rispetto alla norma speciale in materia di S.r.l. artigiana.

Pertanto, resta ferma l'esigenza di definire – sia per il conferimento di opere e servizi, sia per le eventuali prestazioni accessorie – le *clausole statutarie e le clausole contrattuali utili*, anche in sede di rinnovo, per assicurare che lo *svolgimento dell'attività professionale del socio artigiano nella S.r.l.* venga esercitata in modo *duraturo e stabile nel tempo*, così da garantire il soddisfacimento del *requisito essenziale consistente nello svolgere in modo prevalente il lavoro personale nel processo produttivo della società*.

## **5. La maggioranza del capitale sociale. Trasferimento delle quote**

Un requisito fondante per il riconoscimento della qualifica artigiana della S.r.l., impone che i soci artigiani (che rappresentano la maggioranza numerica dei soci della società), ovvero uno nel caso di due soci, *detenga la maggioranza del capitale sociale*.

In sede di costituzione di una S.r.l. artigiana il requisito di qualifica artigiana concernente la detenzione della maggioranza del capitale sociale da parte dei soci artigiani complessivamente considerati risulta accertabile in base all'atto costitutivo ed ai *conferimenti effettuati*.

Peraltro, al fine di garantire il mantenimento di tale requisito nella vita della società, è necessario rispettare alcuni vincoli di carattere organizzativo e funzionale da definire e regolare con certezza in forza di apposite clausole statutarie.

In merito a tale aspetto emerge in modo eclatante la tendenziale antinomia fra le norme speciali, piuttosto rigide e restrittive, in materia di qualifica artigiana della S.r.l., rispetto alle norme sostanziali in materia societaria che, nel riconoscere ampia autonomia organizzativa a statutaria al modello della S.r.l., ammettono soluzioni di considerevole flessibilità in tema di aumenti di capitale, di trasferimenti delle quote *inter vivos e mortis causa*, di recesso e di esclusione.

### **5.1. Aumento del capitale e prelazione**

Un aspetto essenziale da valutare riguarda il diritto dei soci di sottoscrivere le quote emesse in sede di *aumento del capitale sociale* in proporzione al valore dei conferimenti al capitale sociale, ovvero al valore delle quote di partecipazione attribuite ai singoli soci (art. 2481-*bis*, comma 1, C.C.). In tal caso, al fine di assicurare il mantenimento della qualifica artigiana, risulta necessario prevedere apposite clausole statutarie mirate a *preservare in capo ai soci artigiani la maggioranza del capitale*.

Analoga cautela è opportuno prevedere nel caso in cui si attribuisca statutariamente ai soci che intendano esercitare il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione, uno specifico *diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote che non siano state optate dagli altri soci*, prima che le stesse siano collocate presso terzi. A questo potrebbe aggiungersi la facoltà da parte dei soci artigiani, in caso di concorso fra più richiedenti, di effettuare *l'acquisto delle quote anche per un valore eccedente quello proporzionale alla quota di partecipazione*. Le clausole statutarie indicate risultano opportune al fine di riconoscere ai soci artigiani un potere di controllo sull'entrata in società di soggetti che potrebbero alterare i rapporti di partecipazione maggioritaria al capitale da parte dei medesimi soci.

Comunque, in tutti i casi in cui si decida di *emettere nuove quote in sede di aumento del capitale sociale da collocare presso terzi* estranei alla compagine sociale (art. 2481-bis, comma 2, C.C.) è necessario far prevalere l'interesse della società a mantenere integro il requisito della maggioranza del capitale in capo ai soci artigiani.

### **5. 2. Vendita delle quote del socio moroso nell'esecuzione dei conferimenti**

Nel caso in cui un socio risulti moroso nell'esecuzione dei conferimenti e si debba procedere alla vendita delle rispettive quote sarebbe opportuno adottare apposita *clausola mirata a preservare la maggioranza del capitale sociale da parte dei soci artigiani*.

In tal senso, sarebbe utile prevedere che, prima di collocare le quote presso terzi, i soci artigiani abbiano *diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale e possano esercitare il diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote inoptate dagli altri soci* effettuandone l'acquisto in misura proporzionale alle quote di capitale da ciascuno detenute, e, laddove necessario, in caso di concorso di più acquirenti, *per un valore eccedente quello proporzionale alle loro rispettive quote*.

### **5. 3. Trasferimento inter vivos delle quote. Prelazione. Recesso ed esclusione**

Un aspetto di grande rilievo concerne il *trasferimento inter vivos di quote* di partecipazione a soggetti terzi che, ai sensi dell'art. 2469 (che prevede in via di principio la libertà di trasferimento delle partecipazioni) potrebbe essere subordinato al *gradimento espresso da parte dei soci artigiani che rappresentino la maggioranza del capitale sociale*. In tal caso non si tratta di un gradimento discrezionale (che, secondo l'art. 2469, comma 2, C.C., potrebbe legittimare il diritto di recesso da parte degli altri soci dissenzienti) ma di una condizione da soddisfare nell'interesse della S.r.l. artigiana per *mantenere la qualifica artigiana stessa legata al requisito di legge della detenzione della maggioranza del capitale sociale da parte dei soci artigiani*.

In particolare, in caso di trasferimento di quote di partecipazione di soci artigiani uscenti, sarebbe utile prevedere che gli altri soci artigiani:

a) al fine di preservare *il requisito della maggioranza numerica* rispetto agli altri soci, *hanno diritto di cedere una parte della propria quota di partecipazione ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per acquisire la qualifica di soci artigiani* nel settore economico di attività principale che costituisce l'oggetto sociale, *in misura proporzionale alle quote di capitale da ciascuno detenute*;

b) al fine di preservare *il requisito della maggioranza del capitale sociale*, hanno titolo ad esercitare *il diritto di prelazione, anche nell'acquisto delle quote inoptate dagli altri soci, in misura proporzionale alle quote di capitale da ciascuno detenute*, e, laddove necessario, in caso di concorso di più acquirenti, possono effettuare l'acquisto *per un valore eccedente quello proporzionale alle loro rispettive quote*;

c) se le quote dagli stessi acquistate non sono sufficienti per mantenere il requisito della maggioranza del capitale, hanno diritto di *subordinare la vendita delle quote ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per acquisire la qualifica di soci artigiani nel settore economico di attività principale che costituisce l'oggetto sociale*.

Analoghe clausole potrebbero essere previste nei casi di *recesso e di esclusione di un socio artigiano al fine di preservare i requisiti della maggioranza numerica e della maggioranza del capitale sociale in capo agli altri soci artigiani*.

#### **5.4. Trasferimento mortis causa delle quote. Devoluzione delle quote agli eredi. Consolidazione ed accrescimento**

Altro aspetto da esaminare attiene al *trasferimento delle quote di partecipazione per causa di morte di un socio artigiano*. In tal caso, al fine di assicurare il mantenimento del requisito della maggioranza del capitale sociale da parte dei soci artigiani, è necessario prevedere apposite clausole statutarie alternative. Ai soci artigiani si potrebbe attribuire la facoltà di decidere:

- a) *la devoluzione delle quote del socio artigiano defunto in capo agli eredi* sancendo il loro subingresso in società; in tal caso è interesse della società a che gli eredi subentrino al socio artigiano defunto svolgendone le medesime funzioni ed assumendone le medesime qualità professionali in modo da non alterare la compresenza dei requisiti di qualifica richiesti ai soci artigiani nella S.r.l. iscritta all'Albo (lavoro professionale nel processo produttivo e maggioranza del capitale);
- b) *la consolidazione e l'accrescimento della partecipazione del socio artigiano defunto in capo ai soci superstiti*, con la liquidazione del valore di tale partecipazione a favore degli eredi da parte dei medesimi soci; tale soluzione potrebbe essere adottata, in particolare, nei casi in cui gli eredi - non essendo in possesso dei requisiti lavorativi e professionali del socio artigiano defunto, ovvero non volendo impegnarsi con il proprio lavoro professionale nella società - partecipassero alla società in veste di *soci di capitale* alterando il rapporto di maggioranza nella partecipazione al capitale da parte dei soci artigiani superstiti.

La seconda ipotesi presa in considerazione (la consolidazione) sarebbe imposta dall'interesse della S.r.l. a mantenere la qualifica artigiana secondo i requisiti di legge, e gli altri soci o gli eredi del socio defunto *non avrebbero titolo ad esercitare il diritto di recesso* che l'art. 2469, comma 2, C.C. attribuisce ad essi "qualora l'atto costitutivo ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte". In realtà, la clausola statutaria che preveda la consolidazione e l'accrescimento della partecipazione del socio artigiano defunto non può essere considerata come una mera *condizione* o un *limite ingiustificato* mirato ad *impedire il trasferimento a causa di morte*, ma risulta mirata a

*consentire ai soci artigiani l'esercizio di una legittima facoltà necessaria a salvaguardare la qualifica artigiana della società in conformità ai requisiti di legge.*

Una specifica considerazione deve essere svolta riguardo all'*accrescimento* delle quote dei soci superstiti a seguito dell'esercizio della facoltà di consolidazione. Tale accrescimento *non può essere automatico* in proporzione alla quota di partecipazione ma deve verificarsi in modo da salvaguardare il requisito della detenzione della maggioranza del capitale in capo ai soci artigiani; per cui, secondo i casi, si dovrebbe prevedere l'eventuale accrescimento in capo ai soci artigiani per un valore eccedente rispetto a quello proporzionale alla quota di partecipazione di propria titolarità, in misura sufficiente a garantire il mantenimento della maggioranza del capitale sociale.

## **6. La maggioranza degli organi deliberanti**

Tale requisito deve essere definito in apposite clausole statutarie con riferimento all'assemblea ed all'organo amministrativo.

### **6.1. L'assemblea e la funzione deliberante**

La maggioranza di cui parla la legge, per quanto concerne l'assemblea, *non* consiste necessariamente nella partecipazione di tutti i soci artigiani (che a loro volta rappresentano la maggioranza numerica di tutti i soci della società) all'assemblea, ma nella *partecipazione all'assemblea di quella parte di soci artigiani sufficiente a rappresentare la maggioranza del capitale sociale (maggioranza costitutiva)* (ovviamente questa considerazione si può fare prevalentemente nelle società con un numero consistente di soci artigiani nelle quali il requisito della maggioranza di soci artigiani può articolarsi in diverse combinazioni numeriche). In tal senso può anche succedere che in assemblea vi sia un numero di soci artigiani inferiore al numero complessivo dei soci artigiani medesimi, ma che sia sufficiente a coprire la maggioranza del capitale sociale.

A fronte della rilevante autonomia statutaria introdotta dalla riforma occorre, tuttavia, evidenziare la necessità di salvaguardare *la peculiarità della qualifica della S.r.l. artigiana* ove sussistono, come noto, alcuni requisiti organizzativi e professionali assai stringenti, previsti dalla legge, che comprimono in modo sensibile la volontà di auto-organizzazione e di autoregolazione dei soci e, quindi, riducono l'autonomia statutaria nella S.r.l. artigiana.

In sostanza, laddove nello statuto si prevedessero (come da prassi) dei *quorum* ridotti in seconda convocazione, ovvero si regolasse la possibilità di deliberare con la maggioranza dei soci presenti, ovvero con la metà (o con percentuale inferiore) del capitale sociale, si potrebbe andare incontro al rischio evidente di *svuotare la volontà effettiva dei soci artigiani i quali potrebbero essere facilmente messi in minoranza da eventuali accordi fra i vari soci.*

Dunque, al fine di risolvere operativamente la questione, risulta opportuno adottare alcune specifiche cautele a livello statutario in forza delle quali prevedere espressamente che *l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, debba essere costituita garantendo comunque la presenza di tanti soci artigiani (e, quindi, non necessariamente di tutti i soci artigiani) in numero sufficiente a rappresentare almeno la maggioranza del capitale sociale,*

vale a dire la maggioranza quantitativa dei conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale (maggioranza costitutiva).

## **6. 2. Conferimento al capitale e quota di partecipazione: misura dei diritti sociali**

Occorre richiamare l'attenzione su di un aspetto profondamente innovativo introdotto dalla riforma societaria concernente *il rapporto fra l'entità del conferimento al capitale, il valore della quota di partecipazione sociale e la misura dei diritti sociali*.

L'articolo 2468, comma 2, del codice civile stabilisce, in via generale, che:

- le quote di partecipazione sono assegnate ai soci in misura proporzionale al conferimento;
- i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascun socio posseduta.

Tuttavia, la regola della proporzionalità tra valore dei conferimenti e quote di partecipazione assegnate *può essere derogata in base alle diverse disposizioni dell'atto costitutivo* (principio di autonomia statutaria).

Pertanto:

- a) può essere prevista l'attribuzione di una *quota di partecipazione sociale non proporzionale rispetto al conferimento di capitale effettuato*; ciò risulta particolarmente utile nel caso in cui i soci convengano di riconoscere un valore congruo alla partecipazione di un socio che, non disponendo di capitali sufficienti, effettui conferimenti inferiori a quelli di altri soci e partecipi, magari, al processo produttivo aziendale con il proprio lavoro professionale, apportando una rilevante utilità economica all'impresa;
- b) da ciò discende che *il peso del voto del socio* – che, ai sensi dell'art. 2479, comma 5, "vale in misura proporzionale alla sua partecipazione" – *può anche risultare non proporzionale rispetto al conferimento effettuato*; in tal senso due o più soci che abbiano effettuato conferimenti di pari valore, possono convenire nell'atto costitutivo che i diritti sociali, fra cui il diritto di voto, spettino ad essi con diverse percentuali, magari per tener conto dell'opera professionale qualificata prestata da alcuni di essi nell'attività sociale o per remunerare la rilevanza specifica o strategica dei conferimenti dagli stessi effettuati.

Volendo applicare la facoltà riconosciuta dall'art. 2468 C.C. ai soci, in base ad accordo statutario, di attribuire ad alcuni di essi *quote di partecipazione sociale* in misura *non proporzionale al valore dei conferimenti* dagli stessi effettuati al capitale sociale, con evidenti riflessi sul peso del voto, occorre evidenziare che, anche se tale facoltà è stata riconosciuta sulla base dei principi della volontà centrale del socio e dell'autonomia statutaria in modo da valutare discrezionalmente l'apporto o le qualità specifiche di alcuni dei soci, tuttavia nell'ambito di una S.r.l. artigiana è indispensabile *evitare che la deroga alla regola della proporzionalità tra il valore del conferimento al capitale sociale* (ad es. superiore alla maggioranza) *ed il valore della quota di partecipazione sociale* (ad es. inferiore al valore della maggioranza del capitale conferito) *sia tale da alterare il requisito della maggioranza in capo ai soci artigiani in assemblea*.

Tale requisito di maggioranza, dunque, deve essere definito con apposite clausole statutarie mirate a stabilire che, laddove le quote di partecipazione sociale attribuite ai soci artigiani non siano proporzionali (nel senso che, per ipotesi, siano *meno che proporzionali*) all'entità dei conferimenti al fondo sociale, ai fini del voto e del raggiungimento del quorum *non si debba tener conto della maggioranza delle quote di partecipazione attribuite statutariamente ai medesimi soci artigiani ma si debba **comunque fare riferimento alla quota di partecipazione al capitale sociale** (conferimenti)*. In sostanza, sarebbe necessario assicurare che l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione (ordinaria o straordinaria se statutariamente prevista), venisse costituita garantendo comunque la presenza di *tanti* soci artigiani (e, quindi, non necessariamente di *tutti* i soci artigiani) in numero sufficiente a rappresentare comunque *la maggioranza delle quote di conferimento al fondo sociale, senza tener conto di un'eventuale partecipazione societaria, in ipotesi, meno che proporzionale, che non superi la soglia della maggioranza capitalistica utile ai fini del voto*.

## **NB**

*Dato che si tratta di combinazioni molto macchinose, nel caso dei soci artigiani è consigliabile evitare l'introduzione di clausole mirate a regolare eventuali deroghe al principio della proporzionalità fra conferimento al capitale e quota di partecipazione, mantenendo fermo comunque il requisito fondante della maggioranza di partecipazione al capitale sociale (potrebbe essere fatta salva solamente l'ipotesi in cui la quota di partecipazione societaria risulti più che proporzionale rispetto alla quota di partecipazione al capitale, laddove quest'ultima sia già di per sé maggioritaria).*

Da ultimo è opportuno prevedere che la *presidenza dell'assemblea* spetti al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, o in caso di indisponibilità, all'amministratore socio artigiano con la maggiore anzianità di servizio

Tali misure, anche se piuttosto vincolanti, sarebbero utili e necessarie a consentire che *la volontà dei soci artigiani, detentori della maggioranza del capitale sociale, sia in grado di guidare, gestire e determinare le scelte della società*; infatti la norma di legge si ispira chiaramente al principio di far prevalere *potenzialmente* la volontà della categoria dei soci-artigiani rispetto al resto della compagine sociale in modo tale che non possa facilmente essere aggirata da accordi o patti fra soci.

## **7. L'amministrazione. Il requisito della maggioranza**

Salva l'ipotesi della S.r.l. con due soci dei quali uno solo deve rispettare i requisiti di qualifica assicurando la funzione dell'amministrazione, in tutte le altre S.r.l. artigiane con pluralità di soci *un numero adeguato di soci artigiani* (da determinare secondo i casi tenendo conto anche dei limiti dimensionali della società stessa) *dovrà necessariamente partecipare in misura maggioritaria all'organo amministrativo* o, comunque, *dovrà assicurare l'esercizio della funzione dell'amministrazione*.

Dunque, nella S.r.l. artigiana l'assetto dell'organo amministrativo è necessariamente pluripersonale ed in esso deve restare fermo *il requisito organizzativo della **detenzione della maggioranza numerica** dei componenti da parte dei soci artigiani amministratori, anche*

*qualora l'atto costitutivo, o una decisione dei soci, preveda che l'amministrazione sia attribuita anche a soci non artigiani ovvero a soggetti non soci.*

In tal senso sarebbe buona norma che apposite clausole statutarie stabilissero che i soci artigiani ai quali affidare l'amministrazione siano *nominati con il consenso unanime di tutti i soci artigiani.*

Per converso occorre evidenziare che nel caso di *revoca dei soci artigiani amministratori*, sarebbe opportuna una clausola statutaria mirata, in primo luogo, a subordinare la revocabilità ad una *giusta causa* e, in secondo luogo, a tener ferma la condizione che sia preservato, comunque, il *requisito della maggioranza numerica nell'organo amministrativo* (o nell'esercizio della funzione dell'amministrazione) da parte dei soci artigiani stessi.

### ***7.1. Esercizio dell'amministrazione: fattispecie***

In generale, l'atto costitutivo può prevedere che l'amministrazione sia affidata alle medesime persone disgiuntamente oppure congiuntamente (organo amministrativo pluripersonale non collegiale). Tale norma, che riconosce all'autonomia statutaria un'ampia facoltà nel disciplinare l'amministrazione, *può essere applicata, pur se con alcune cautele, anche alla S.r.l. artigiana.* In questa specifica forma societaria i soci artigiani potrebbero gestire la funzione dell'amministrazione attraverso la costituzione del Consiglio di amministrazione – che rappresenta l'opzione organizzativa ordinaria prevista dal C.C. quando l'amministrazione è affidata a più persone – ovvero mediante una gestione congiuntiva o disgiuntiva della medesima funzione, con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto (di cui all'art. 2475, co. 4, C.C.), ponderando la ripartizione delle operazioni fra soci artigiani ad altri amministratori, secondo la loro natura (ordinaria o straordinaria), la materia o il valore.

In particolare, per quanto concerne l'ipotesi di un *S.r.l. artigiana con due soci*, di cui solo uno sia socio artigiano, questi risulterà titolare della funzione dell'amministrazione e potrà esercitarla da solo come amministratore unico o, meglio, con un assetto amministrativo monopersonale: anche se questa è la fattispecie ordinaria “minimale” prevista dalla norma (che nella S.r.l. con due soci, come visto, richiede solo ad uno di essi il possesso dei vari requisiti di qualifica), tuttavia, la stessa non esclude che il medesimo socio artigiano possa esercitare l'amministrazione assieme al secondo socio (artigiano o non artigiano), o, in alternativa o in aggiunta, con un soggetto non socio (in base ad atto costitutivo o decisione dei due soci) adottando un assetto amministrativo riconducibile al modello pluripersonale secondo le modalità sopra indicate.

Nel prendere in esame la figura dell'*amministratore unico*, al fine di verificare la sua compatibilità in una S.r.l. artigiana con pluralità di soci, occorre premettere che tale figura (spesso prevista negli statuti di S.r.l.) ricorre quando in base a decisione dei soci (mediante assemblea ovvero col metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, di cui all'art. 2479 C.C.), ovvero in base ad apposita previsione dell'atto costitutivo, l'amministrazione viene affidata ad un solo socio il quale, al pari di tutti gli amministratori, esplica le sue funzioni in forza di un contratto di mandato con rappresentanza. In tal caso l'assetto dell'organo amministrativo è monopersonale.

Al riguardo va sottolineato che nella S.r.l. artigiana con pluralità di soci – ove, come abbiamo visto, la funzione dell'amministrazione deve necessariamente essere attribuita a più soci artigiani (in numero sufficiente a garantire la maggioranza numerica nell'organo amministrativo) – *l'affidamento dell'amministrazione ad un solo socio, in veste di amministratore unico, debba ritenersi normalmente da escludere*, in quanto è da considerarsi precluso che i soci artigiani medesimi possano spogliarsi del tutto di un requisito (quello dell'esercizio maggioritario della funzione dell'amministrazione) che la legge gli attribuisce, evidentemente, *quale presupposto per il riconoscimento della qualifica artigiana*.

## 7.2. *Deleghe dell'amministrazione*

Laddove, peraltro, i soci artigiani (che, come si è visto, possono svolgere la funzione dell'amministrazione costituendo il C.d.a., ovvero mediante organo pluripersonale non collegiale) intendano effettuare la scelta di avvalersi di *un socio artigiano in particolare* od, anche, di *un socio non artigiano* o di *un soggetto non socio* (se previsto nell'atto costitutivo), al quale affidare il compimento di determinate operazioni per esigenze gestionali interne ovvero in considerazione delle eventuali qualità professionali di tale soggetto nella gestione societaria e commerciale, in tal caso non è possibile applicare il modello dell'affidamento dell'amministrazione ad un organo monocratico, vale a dire all'amministratore unico, ma ricorre, più correttamente, il modello dell'*amministratore delegato*.

Qualora la delega riguardi più membri del C.d.a., i medesimi, in qualità di amministratori delegati, possono esercitare i poteri delegati adottando decisioni individuali (in via congiunta o disgiunta) o collegiali formando, in tal caso un organo denominato "*comitato esecutivo*", più ristretto e snello rispetto al C.d.a..

Nei casi prospettati, al fine di "delegare" i poteri di amministrazione è necessario comunque prevedere un organo amministrativo pluripersonale, eventualmente collegiale (C.d.a.) (cui faranno parte i soci artigiani in maggioranza ed eventualmente soci non artigiani o non soci, se statutariamente previsto) che decida sulla *delega di poteri ad uno o più dei suoi membri* (determinandone contenuto, limiti e modalità di esercizio), sempre che l'atto costitutivo preveda tale facoltà ovvero soccorra una decisione dei soci adottata per iscritto (art. 2479 C.C.) o una delibera dell'assemblea (art. 2479-bis C.C.), sull'attribuzione della medesima delega.

In tale quadro occorre garantire, in primo luogo, che *l'amministratore delegato*:

1) sia *designato all'unanimità da parte dei soci artigiani*;

e che:

2) *rivesta la qualità di socio artigiano*; ciò al fine di evitare che, di fatto, si possa arrivare a vanificare il potere gestionale e deliberante dei soci artigiani stessi.

Una soluzione interpretativa più flessibile, ma rispettosa dello spirito della norma, potrebbe arrivare ad ammettere che i soci artigiani (con decisione dell'organo amministrativo) deleghino la funzione di amministratore ad uno dei *soci non artigiani ovvero anche ad un soggetto non socio* (sempre che l'atto costitutivo lo preveda) a condizione, tuttavia, che vi sia



una *decisione unanime dei soci artigiani stessi* e che tale affidamento sia correlato ad una *espressa facoltà di revoca esercitabile in ogni momento*.

Nel caso in cui ricorra l'ipotesi del **comitato esecutivo**, si ritiene che lo stesso debba essere individuato sulla base di una delibera del C.d.a. o dell'organo amministrativo pluripersonale non collegiale (sempre che l'atto costitutivo preveda tale facoltà ovvero soccorra una decisione dei soci adottata per iscritto o una delibera dell'assemblea sull'attribuzione della medesima delega) e che tale delibera sia adottata con il *voto unanime dei soci artigiani con espressa facoltà di revoca*. Inoltre si ritiene che nel comitato esecutivo (anche se questa non è una condizione inderogabile) sia preferibile assicurare la presenza dei soci artigiani in maggioranza (sempre al fine di evitare che, di fatto, si possa facilmente arrivare a vanificare il potere gestionale e deliberante dei soci artigiani stessi).

In definitiva, a fronte della rilevante flessibilità offerta dalla riforma societaria nell'esercizio dell'amministrazione, risulta necessario gestire tale funzione nella S.r.l. artigiana con criteri razionali e possibilmente snelli, che siano *comunque mirati a rendere potenzialmente determinante la volontà dei soci-artigiani*.

### **7. 3. L'attribuzione di particolari diritti amministrativi**

Occorre esaminare, in particolare, l'ipotesi in cui sia prevista statutariamente l'*attribuzione "particolari diritti", non proporzionali alla quota di partecipazione*, con specifico riguardo all'*amministrazione della società* ed alla *distribuzione degli utili* (art. 2468, comma 3).

Tali diritti amministrativi possono consistere, ad esempio, nel diritto di nomina dell'organo amministrativo o di una sua parte, il diritto di porre il veto su determinate nomine o rispetto ad alcune materie gestionali, il diritto di esercitare particolari controlli gestionali, di convocare organi societari.

Al riguardo sarebbe opportuno valutare con molta cautela l'inserimento di tali clausole soprattutto al fine di *prevenire che l'attribuzione di particolari diritti amministrativi a determinati soci estranei alla compagine artigiana* (magari per tener conto del capitale conferito o di uno specifico apporto tecnico o professionale), *possa incidere in modo negativo sull'esercizio dei poteri di amministrazione attribuiti ai soci artigiani*, tanto da compromettere la loro volontà ancorché siano in maggioranza numerica nell'organo di amministrazione o nell'esercizio della funzione dell'amministrazione.

In tal senso risulta necessario ricorrere all'attribuzione di tali diritti con equilibrio, prendendo in considerazione prioritariamente l'*attribuzione di determinati diritti ad uno o più soci artigiani, che siano preordinati da un lato a remunerare in modo adeguato le prestazioni professionali svolte nel processo produttivo e, dall'altro, a rafforzare il ruolo decisionale e direttivo della compagine artigiana*.

## ***La S.r.l. con qualifica artigiana***

### ***Le clausole essenziali e prioritarie***

#### ***Legenda:***

- Le clausole riportate in **neretto** sono da considerarsi come essenziali per assicurare la sussistenza della qualifica artigiana.
- Le clausole riportate in *scrittura corsiva* risultano prioritarie nel senso che, anche se non essenziali, sono rilevanti al fine di rafforzare il ruolo decisionale e funzionale dei soci artigiani e di assicurare la stabile permanenza dei requisiti di qualifica artigiana nel corso della vita della società .

#### **Denominazione**

È costituita la società a responsabilità limitata artigiana denominata: (esempio) “Andromeda – Artigiani Uniti, società a responsabilità limitata” oppure, in forma abbreviata: “Andromeda AU S.r.l. artigiana”

#### **Elenco dei soci. Soci artigiani**

I seguenti soci costituiscono la società a responsabilità limitata:

- indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio, oppure, se socio persona giuridica, denominazione, data e luogo di costituzione, sede;
- riportare l’indicazione dei “**soci artigiani**” i quali devono essere in numero superiore rispetto ai soci non artigiani assicurando il requisito della maggioranza numerica dei soci nel loro complesso;
- in caso di due soci indicare il socio artigiano.

I soci, all’unanimità, conferiscono mandato al Sig....., affinché curi gli adempimenti necessari per la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Con la dizione: “**soci artigiani**” si fa riferimento ai **soci che, costituendo la maggioranza dei soci della S.r.l., svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detengono la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società**, ai sensi e per gli effetti previsti dal citato art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Con la medesima dizione, laddove compatibile, si fa riferimento ad un solo socio artigiano, laddove la S.r.l. sia costituita da due soci.

## **Sede sociale e sedi secondarie**

La società ha sede in ..... [indicare il Comune], e con decisione dell'organo amministrativo, può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere *sedi o unità locali per l'organizzazione del processo produttivo o di una o più fasi di lavorazione, nonché filiali, uffici, succursali, agenzie, rappresentanze, unità locali comunque denominate per lo svolgimento di attività complementari, strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, che sono riconducibili all'oggetto sociale,*

## **Oggetto sociale**

La società ha per oggetto le **seguenti attività economiche**....., *distinguendo fra l'attività principale di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, che costituisce lo scopo prevalente dell'impresa artigiana, e le attività complementari, strumentali o accessorie rispetto all'attività principale* [indicare in modo determinato le attività seguendo la classificazione ISTAT per sezione, divisione, gruppo e classe] I codici di attività Istat sono i seguenti:.....

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, con specifico riguardo alle attività di natura finanziaria, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

## **Capitale sociale, conferimenti e partecipazioni**

Il capitale sociale è fissato in euro ...

In deroga al disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile, oltre che in denaro i conferimenti possono essere effettuati attraverso beni, crediti e prestazioni di opere e servizi, nonché con qualsiasi altro elemento dell'attivo, incluse le immobilizzazioni immateriali, suscettibile di valutazione economica.

Il capitale è diviso in partecipazioni (*opzionale*: senza valore nominale) unitarie e indivisibili ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile (*opzionale*: ogni partecipazione deve essere di valore nominale pari a 1 (uno) euro o a multipli di 1 (uno) euro).

In caso di conferimento avente a oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento risultano depositate agli atti di un notaio e possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

*(opzionale) Le partecipazioni possono essere attribuite ai soci artigiani in misura più che proporzionale rispetto ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale, con decisione unanime dei soci.*

### **In ogni caso i soci artigiani detengono la maggioranza del capitale sociale.**

*In caso di mancata esecuzione dei conferimenti, ai sensi dell'art. 2466, secondo comma, del codice civile, le quote del socio moroso possono essere vendute agli altri soci in proporzione della loro partecipazione. In mancanza di offerte per l'acquisto le quote possono essere vendute all'incanto.*

*Nel caso previsto dal precedente comma, al fine di preservare la maggioranza del capitale sociale in capo ai soci artigiani, prima di collocare le quote presso terzi i soci artigiani possono esercitare il diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote inoptate dagli altri soci effettuandone l'acquisto in misura proporzionale alle quote di capitale da ciascuno detenute, e, laddove necessario, in caso di concorso di più acquirenti, per un valore eccedente quello proporzionale alle loro rispettive quote.*

### **Aumento del capitale sociale**

In caso di aumento del capitale sociale i conferimenti, oltre che in denaro, possono essere effettuati, se così previsto dalla decisione di aumento del capitale, anche mediante conferimenti in beni, crediti e prestazioni di opere e servizi, nonché in qualsiasi altro elemento dell'attivo, incluse le immobilizzazioni immateriali, suscettibile di valutazione economica.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni (*oppure un termine superiore*) dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni (*oppure del termine maggiore di cui sopra*) per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la

decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

*Ogni aumento del capitale sociale, ai sensi del presente articolo, deve preservare la maggioranza del capitale sociale in capo ai soci artigiani. In tal caso, prima di collocare le quote emesse presso terzi i soci artigiani che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote inoptate dagli altri soci e, in caso di concorso fra più richiedenti possono effettuare l'acquisto anche per un valore eccedente quello proporzionale alla propria quota di partecipazione.*

### **Conferimenti in prestazioni d'opera e di servizi**

In caso di conferimento in prestazioni d'opera o di servizi occorre rispettare le seguenti regole:

a) *le prestazioni non possono avere una durata inferiore a (es. 2) anni (o altro periodo preferibilmente superiore);*

b) per la valutazione delle prestazioni possono essere presi a riferimento i valori medi del costo del lavoro previsti dalla contrattazione collettiva per operai, specializzati, impiegati e dirigenti, tenendo conto dei relativi oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché da ogni altra fonte utile a definire detti valori, e per l'individuazione della qualifica e della categoria si considerano l'esperienza e le capacità professionali del socio conferente; in subordine, può essere utilizzato, ai fini della quantificazione del valore del conferimento, l'importo risultante dall'applicazione dello studio di settore afferente al settore in cui rientra l'opera o il servizio conferito dal socio; in ogni caso il valore della prestazione può essere definito con decisione unanime dei soci;

c) su richiesta della maggioranza dei soci va presentata una relazione di stima della prestazione oggetto di conferimento, redatta da un avvocato che ha esperito cause presso il Tribunale del lavoro nel cui circondario si trova la sede della società, o in subordine da un revisore contabile;

d) le prestazioni devono essere sempre coperte da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria per l'intero valore attribuito al conferimento, e possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro;

e) in ogni caso i conferimenti in prestazioni di opere e servizi sono ammessi solo se vi sono conferimenti in denaro, beni e crediti per un importo almeno pari a 10.000 euro.

## **Diritti dei soci**

Le partecipazioni possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

*Previa decisione unanime dei soci è consentita l'attribuzione a singoli soci artigiani di particolari diritti relativi all'amministrazione della società ed alla distribuzione degli utili, con specifico riguardo:*

- *alla nomina o al veto alla nomina degli organi sociali;*
- *alla postergazione in caso di riduzione del capitale sociale per perdite*
- *all'autorizzazione al compimento di tutte le operazioni decise dagli amministratori di valore superiore a (es. 100.000) euro*
- *a conseguire una quota di utili pari al....% degli utili distribuiti oltre alla quota spettante in misura proporzionale alla propria partecipazione*

I diritti di cui ai commi precedenti possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

## **Trasferimento delle partecipazioni**

Qualsiasi negozio traslativo tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che abbia come oggetto il trasferimento a soggetti estranei alla compagine sociale della piena o nuda proprietà o dell'usufrutto di partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione *non è ammesso per i primi due anni (o altro periodo) dall'iscrizione nel libro soci* ed è subordinato al gradimento espresso dai soci artigiani che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. *Non sono soggetti a gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, nonché del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, coadiuvanti di ciascuno dei medesimi soci artigiani.*

Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'organo amministrativo (e/o a chi sia tenuto a esprimere il gradimento), al quale deve illustrare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Le condizioni ed i limiti che devono sussistere per l'espressione del gradimento di cui al comma 1 attengono al *possesso di determinati requisiti, anche professionali, di competenza e di capacità di prestare determinate opere utili al conseguimento degli scopi sociali, ovvero al rispetto di determinati impegni, quali:..... [elencare le fattispecie come: il non esercizio da parte del terzo avente causa di un'attività concorrente con quella sociale].*

Se il gradimento viene negato, gli altri soci possono comunque esercitare il diritto di prelazione intendendosi la richiesta di gradimento come proposta del proponente agli altri soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

Se il gradimento viene concesso, compete comunque agli altri soci il diritto di prelazione e la richiesta di gradimento si intende come proposta del proponente agli altri soci di esercitare il loro diritto di prelazione

Il diritto di prelazione spetta agli altri soci in misura proporzionale alla propria quota.

I soci che accettano l'offerta devono esercitare la prelazione per l'intera quota offerta pro capite (o anche per parte di essa), e darne comunicazione entro il termine previsto, attraverso un qualunque mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione, al socio uscente.

Se il diritto di prelazione non viene esercitato da tutti i soci entro il termine previsto, le quote vengono assegnate ai soci che avevano fatto richiesta, al momento di esercitare la prelazione, di un'assegnazione ulteriore a quella spettante.

Se le quote non sono tutte acquistate dai soci, il socio uscente è libero di vendere le quote rimaste in suo possesso a terzi, oppure di chiedere la liquidazione di tali quote, se il terzo acquirente non intende più acquistare le quote rimaste inopstate.

*Il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte della partecipazione del socio che ha conferito una prestazione d'opera o di servizi in favore della società non comporta il subingresso del soggetto acquirente nell'obbligo di eseguire la prestazione assunta dal socio alienante. L'obbligo di eseguire integralmente la prestazione conferita resta a carico del socio alienante. Resta ferma, in caso di inadempimento, la facoltà di escussione della della fidejussione bancaria o della polizza di assicurazione per la parte di conferimento non ancora eseguita.*

*Il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte della partecipazione del socio cui siano attribuiti "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., non comporta l'attribuzione al socio acquirente di tali diritti i quali, pertanto, si estinguono.*

*In caso di trasferimento di quote di partecipazione di soci artigiani uscenti, gli altri soci artigiani:*

*a) al fine di preservare il requisito della maggioranza numerica rispetto agli altri soci, hanno diritto di cedere una parte della propria quota di partecipazione ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per acquisire la qualifica di soci artigiani nel settore economico di attività principale che costituisce l'oggetto sociale, in misura proporzionale alle quote di capitale da ciascuno detenute;*

*b) al fine di preservare il requisito della maggioranza del capitale sociale, hanno titolo ad esercitare il diritto di prelazione secondo le modalità di cui ai precedenti commi, anche nell'acquisto delle quote inopstate dagli altri soci, in misura proporzionale alle quote di capitale da ciascuno detenute, e, laddove necessario, in caso di concorso di più acquirenti, possono effettuare l'acquisto per un valore eccedente quello proporzionale alle loro rispettive quote;*

*c) se le quote dagli stessi acquistate non sono sufficienti per mantenere il requisito della maggioranza del capitale, hanno diritto di subordinare la vendita delle quote ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per acquisire la*

*qualifica di soci artigiani nel settore economico di attività principale che costituisce l'oggetto sociale.*

*Le disposizioni predette si applicano anche nei casi di recesso e di esclusione di un socio artigiano.*

### **Morte del socio artigiano**

*In caso di morte di uno o più soci artigiani, i soci superstiti, con l'unanimità dei soci artigiani, hanno diritto di decidere in alternativa:*

*a) la devoluzione della partecipazione e dei diritti di sottoscrizione delle partecipazioni di nuova emissione e di prelazione agli eredi, con la facoltà di subordinare il loro subentro nella società alla verifica del possesso di determinati requisiti personali o professionali necessari per consentire la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana; **in tal caso gli eredi possono subentrare nella società a condizione che si impegnino a partecipare con il proprio prevalente lavoro personale nel processo produttivo consentendo alla società di conservare l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane per il periodo massimo di cinque anni di cui all'art. 5, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443;***

*b) la consolidazione e l'accrescimento della partecipazione e dei diritti di sottoscrizione delle partecipazioni di nuova emissione e di prelazione del socio defunto in capo agli altri soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale, con la liquidazione del valore di tale partecipazione a favore degli eredi; in tal caso ogni accrescimento delle quote dei soci superstiti si deve verificare in modo da preservare la maggioranza del capitale sociale in capo ai soci artigiani e nel caso di concorso all'accrescimento fra più soci superstiti, i soci artigiani hanno titolo ad accrescere la loro quota per un valore eccedente quello proporzionale alla quota di propria titolarità*

### **Esclusione del socio**

Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- a) l'inadempimento della prestazione lavorativa o di servizi per il socio che ha conferito tale prestazione;
  - b) la mancata partecipazione ad un determinato numero di decisioni dei soci;
  - c) la dichiarazione di fallimento, interdizione o inabilitazione;
  - d) la comminazione di condanne penali o di determinate sanzioni amministrative;
  - e) lo svolgimento di attività in concorrenza con quella della società;
- (altro).

L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà (o altra percentuale) del capitale sociale, esclusa dal calcolo la quota del socio della cui esclusione si tratta. *In caso di esclusione di un socio artigiano la decisione dell'assemblea viene adottata con il voto favorevole di tutti i soci artigiani, esclusa dal calcolo la quota del socio artigiano della cui esclusione si tratta.*



## **Decisioni e assemblea dei soci**

### **Competenze dei soci**

Sono di competenza dei soci le materie indicate all'art. 2479 c.c., commi 1 e 2.

(Art. 2479 c.c. (Decisioni dei soci).

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato all'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.)

*Oltre alle materie di cui al comma 1, sono di competenza dei soci le decisioni concernenti:*

- a) lo scioglimento e la liquidazione, la trasformazione, la fusione e la scissione della società;*
- b) l'aumento e la riduzione del capitale sociale,*
- c) l'emissione di titoli di debito per un importo superiore a (es. 20.000) euro (o altro valore),*
- d) gli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali;*
- e) ogni operazione il cui valore superi (es. 100.000) euro (o altro valore);*
- f) l'assunzione di personale dipendente, quando questa circostanza comporti il superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443;*

### **Modalità delle decisioni dei soci**

In ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. (le modificazioni dell'atto costitutivo; la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato all'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, *nonché per lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione e la scissione della società, l'aumento e la riduzione del capitale sociale, (opzionale) e l'emissione di titoli di debito per un importo superiore a (es. 20.000) euro (o altro valore), le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.*

Nei casi diversi da quelli previsti dal precedente comma i soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

## Assemblea

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita **con la presenza di tanti soci artigiani che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale** e delibera con il voto favorevole dei soci presenti che rappresentino almeno la maggioranza del capitale (oppure: a maggioranza assoluta dei presenti).

L'assemblea, laddove in prima convocazione non abbia raggiunto il quorum necessario per l'adozione delle decisioni di cui al precedente comma, può costituirsi in seconda convocazione a condizione che sia assicurata comunque **la presenza di tanti soci artigiani che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale**. In tal caso l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. (n. 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; n. 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato all'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci), nonché per lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione e la scissione della società, l'aumento e la riduzione del capitale sociale, le decisioni devono essere adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e comunque con il voto favorevole dei soci artigiani che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

*La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, o comunque ad un socio artigiano.*

Quando si adotta il metodo della decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, la decisione si intende formata quando presso la sede sociale pervenga, attraverso un qualunque mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione entro l'eventuale termine riportato nella proposta di decisione, *il consenso dei soci che complessivamente rappresentino la maggioranza del capitale sociale ovvero la partecipazione necessaria per formare la maggioranza richiesta a norma del presente atto costitutivo.*

## Amministrazione e controllo

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 c.c. e dal presente atto costitutivo.

**L'amministrazione spetta di diritto a ciascuno dei soci artigiani i quali devono detenere la maggioranza numerica nel consiglio di amministrazione, se costituito, o esercitare in maggioranza la funzione dell'amministrazione.**

**Pertanto, la S.r.l. artigiana può essere amministrata alternativamente:**

- a) da un socio artigiano nel caso di società costituita da due soci;

**b) da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di X membri, la maggioranza dei quali deve essere composta da soci artigiani;**

**c) da una pluralità di amministratori, la cui maggioranza deve essere costituita da soci artigiani.**

I componenti dell'organo amministrativo operano, se previsto dall'atto della nomina, a seconda degli argomenti, in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione, o in via fra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione (preferibilmente da elencare), ai sensi degli articoli 2257 e 2258 c.c. in materia di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente delegate all'organo amministrativo sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo nella sua collegialità, ai sensi del comma 5 dell'art. 2475 c.c..

*L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci , purché la maggioranza degli amministratori sia costituita da soci artigiani.*

*I soci non artigiani amministratori sono revocabili dai soci, anche in assenza di giusta causa, se la decisione è adottata con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, in qualunque tempo. I soci artigiani amministratori non possono essere revocati se non che per giusta causa e sempre che sia preservato il requisito della maggioranza nell'organo amministrativo da parte dei soci artigiani.*

*Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri soci artigiani il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori soci artigiani all'atto della loro nomina. Il presidente può essere eletto anche fra i soci non artigiani a condizione che sia designato all'unanimità dai soci artigiani con facoltà di revoca in ogni momento.*

*Il consiglio di amministrazione o l'organo amministrativo può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione, a condizione che essi siano designati all'unanimità dai soci artigiani e che rivestano la qualità di soci artigiani, e che, nel caso in cui sia formato un comitato esecutivo, all'interno di esso sia assicurata la presenza di una maggioranza costituita da soci artigiani. Tuttavia, gli amministratori delegati possono essere nominati anche fra soci non artigiani ovvero fra amministratori non soci, a condizione che siano designati con decisione unanime di tutti i soci artigiani con facoltà di revoca esercitabile in ogni momento.*

Agli amministratori delegati sono delegate, salvo avocazione del consiglio di amministrazione o dell'organo amministrativo, le funzioni inerenti:

(esemplificazione)

- a) gli acquisti relativi a beni e servizi necessari per l'attività produttiva;
- b) gli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali e comunque tutti gli adempimenti inerenti i rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, di capitale o di altro tipo;
- c) le funzioni inerenti l'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e l'igiene e la sicurezza del lavoro;

- e) l'assolvimento degli obblighi previsti in materia di trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi interessati,;
- f) la cura e la vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;

con facoltà di esercitare i rapporti con le Amministrazioni, le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alle materie indicate.

### **Rappresentanza della società'**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, così come per giudizi di revocazione e di cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta, secondo i casi:

- a) a tutti i soci artigiani amministratori della società, i quali agiscono secondo criteri determinati con deliberazione del consiglio di amministrazione;*
- b) al presidente del consiglio di amministrazione, se costituito;*
- c) agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.*

### **Azione di responsabilità'**

*L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale comprendendo un numero di soci artigiani che rappresentino la maggioranza del capitale medesimo, e sempre che non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il venti per cento del capitale sociale comprendendo un numero di soci artigiani che rappresentino il dieci per cento del capitale medesimo.*

### **Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie, oltre che nei casi previsti dall'art. 2484 c.c. e dalla legge, anche nel caso in cui si verificano fatti talmente rilevanti da incidere gravemente sullo svolgimento dell'attività sociale, quali:

(esemplificare)

- *morte, invalidità o inabilità, interdizione o inabilitazione di uno o più soci artigiani;*
- *(altro)*